SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 settembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daogaru Gindacu Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10043)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherasim Elena Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10044)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Del Frari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. *(09A10046)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Andrew Mallia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10047)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sibylle Schäfer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A10048)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ionel Dobre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(09A10049)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Mihaela Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(09A10050)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela-Elisa Nita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10051)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Nelu Sorin Mocan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(09A10052)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Johanna Rottensteiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medicina interna. *(09A10053)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katrin Pichler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A10054)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Andreas Redel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10055)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Menz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A10056)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annamaria Dorigatti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(09A10057)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Kuentz Olivier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A10058)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Patricia Cantilli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(09A10059)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Celine Barioz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10060)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Franz Karl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(09A10061)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Jan Michael Siepe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. *(09A10062)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Lucas Berner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di urologia. *(09A10063)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragu Lemnaru Tanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10064)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Braescu Chereji Claudia Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10065)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Stefan Gheorghita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10066)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zarod Barbara Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10067)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Enuta Andrusca Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10068)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Birzava Popeanga Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10069)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baron Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10070)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agusheva Sevildzhan Sefidinova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10071)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Matyjaszczyk Anna Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10072)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantinescu Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10073)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Goscinska Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10074)*

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Konicka Lidia Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10075)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiurca Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10045)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pislaru Ciprian Sofron, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10076)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Elena Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10077)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Lupu Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10078)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Romocea - Gligan Dalina Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10079)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iorga Andreea Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10080)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorenzin Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10081)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Laza Carmen Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10082)*
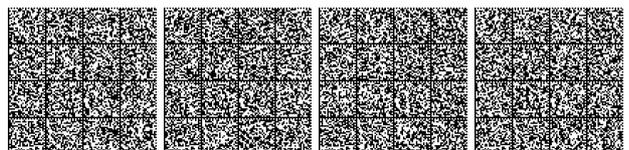
DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grama Mioara Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10083)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban - Iuliana Ramona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10084)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apaza Lopez Cecibel Ambar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10085)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iruri Cardenas Marlene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10086)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villena Brañez Flor Milagros, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10087)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Elena Cussi Challco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10088)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Nivia Tacca Pumacajia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10089)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chambi Asqui Gladys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10090)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Amaranto Zavaleta Angelica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10091)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Galvez Galindo Jenny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10092)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Vega Zhully Kharyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10093)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zapana Saico Paola Rossi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10094)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 giugno 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Patrizia Paba;

Considerato che la dott.ssa Patrizia Paba è stata destinata ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Marco Valentini è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Caivano (Napoli) in sostituzione della dott.ssa Patrizia Paba, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 giugno 2009, il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Patrizia Paba.

Considerato che il suddetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Marco Valentini per la gestione del comune di Caivano (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Patrizia Paba.

Roma, 27 agosto 2009

Il Ministro: MARONI

09A10553

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 2009.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Napoli in data 20 maggio 2009, prot. 122/09 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara (Benevento) non è stato in grado di funzionare per mancanza di personale nei giorni 12, 13, 14 e 18 febbraio 2009 nonché nei giorni 2, 3, 4, 9 e 16 aprile 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara (Benevento) nei giorni 12, 13, 14 e 18 febbraio 2009 nonché nei giorni 2, 3, 4, 9 e 16 aprile 2009 per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei periodi sopra indicati o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 luglio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A10571

DECRETO 22 luglio 2009.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti a causa del mancato funzionamento della Corte d'appello, del Tribunale, del Tribunale di sorveglianza, dell'Ufficio del giudice di pace e dell'Ufficio U.N.E.P. del distretto di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Venezia in data 3 dicembre 2008, prot. n. 2677 pervenuta a quest'ufficio in data 17 aprile 2009, dalla quale risulta che la Corte d'appello, il Tribunale, il Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio del giudice di pace e l'Ufficio U.N.E.P. del distretto di Venezia non sono stati in grado di funzionare a causa dell'acqua alta il giorno primo dicembre 2008;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Corte d'appello, del Tribunale, del Tribunale di sorveglianza, dell'Ufficio del giudice di pace e dell'Ufficio U.N.E.P. del distretto di Venezia il giorno primo dicembre 2008, per acqua alta, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 luglio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A10572

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Andreea Hornea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26 marzo 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oana Andreea Hornea nata a Sibiu (Romania) il giorno 24 marzo 1970, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 25 settembre 1996 con il n. 251 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Hatieganu» Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca - Romania - in data 25 settembre 1996 con il n. 251 alla sig.ra Oana Andreea Hornea, nata a Sibiu (Romania) il giorno 24 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Oana Andreea Hornea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10535

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberta Silvagni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roberta Silvagni nata a Roma (Italia) il giorno 22 ottobre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 24 luglio 2008 dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna – in data 24 luglio 2008 alla sig.ra Roberta Silvagni, nata a Roma (Italia) il giorno 22 ottobre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Roberta Silvagni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10536

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Sorina Dumitrescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Sorina Dumitrescu nata a Timisoara (Romania) il giorno 27 gennaio 1970, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato in data 29 ottobre 1997 con il n. 556 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timisoara - Romania – in data 29 ottobre 1997 con il n. 556 alla sig.ra Daniela Sorina Dumitrescu, nata a Timisoara (Romania) il giorno 27 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Sorina Dumitrescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10537

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Perwanger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florian Perwanger nato a Bolzano (Italia) il giorno 2 marzo 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» rilasciato in data 11 novembre 2008 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 11 novembre 2008 al sig. Florian Perwanger, nato a Bolzano (Italia) il giorno 2 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Florian Perwanger già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10541

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Gabriel Ionescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bogdan Gabriel Ionescu nato a Pitesti (Romania) il giorno 21 settembre 1971, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato, in data 22 novembre 1995 serie N, n. 005349, dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 20 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bogdan Gabriel Ionescu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Specialist în specialitatea cardiologie» rilasciato in data 10 giugno 2009 con il n. 2282 dal Ministerul Sănătății - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in cardiologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato, in data 22 novembre 1995 serie N, n. 005349, dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania, al sig. Bogdan Gabriel Ionescu, nato a Pitesti (Romania) il giorno 21 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Bogdan Gabriel Ionescu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Specialist în specialitatea cardiologie» rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania, in data 10 giugno 2009 con il n. 2282 al sig. Bogdan Gabriel Ionescu, nato a Pitesti (Romania) il giorno 21 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in cardiologia.

Art. 4.

Il sig. Bogdan Gabriel Ionescu, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in cardiologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10542

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Okeagwu Callista Akuchukwu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
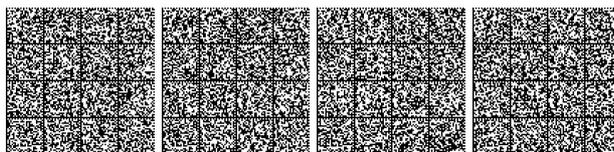
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Okeagwu Callista Akuchukwu ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994 presso la «School of Nursing, Our Lady of Mercy Hospital» di Umulogho Obowo-Imo State (Nigeria) dalla sig.ra Okeagwu Callista Akuchukwu, nata a Acha (Wan) (Nigeria) il giorno 14 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Okeagwu Callista Akuchukwu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10540

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 maggio 2009.

Aggiornamento della Rete regionale di trasporto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di trasporto regionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di trasporto regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e la regione o le regioni interessate;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di trasporto regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza;

Vista l'istanza in data 10 settembre 2008 della società di trasporto Carbotrade S.p.A., cui è subentrata la società di trasporto Metan Alpi Energia S.r.l., con la quale è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 1;

Vista l'istanza in data in data 21 gennaio 2009, della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;

Vista l'istanza della società di trasporto Netenergy Service S.r.l. in data 22 gennaio 2009, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 3;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2009 della società di trasporto SnamReteGas S.p.A., con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 2009 della società di trasporto Arcalgas Progetti S.r.l., cui è subentrata la società Italcogim Trasporto S.r.l., con la quale è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete riportati in allegato 5;

Vista l'istanza in data 10 febbraio 2009 della società di trasporto S.G.I con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare è stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione, riportati in allegato 6;

Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alla classificazione come Reti di trasporto regionale delle infrastrutture di trasporto relative ai tratti di rete di nuova realizzazione sopra citati delle società Metan Alpi Energia S.r.l., Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l., SnamReteGas S.p.A., Italcogim Trasporto S.r.l. e S.G.I. S.p.A.;

Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete regionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° ottobre 2009, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aventi stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'aggiornamento delle Reti di trasporto regionale entra in vigore il 1° ottobre 2009, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed è riportata nei seguenti allegati:

gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;

gasdotti della società Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B;

gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;

gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'allegato D;

gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;

gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;

gasdotti della società Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G;

gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;

gasdotti della società Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.

Art. 2.

Modifica decreto ministeriale 22 aprile 2008

1. Il comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 viene modificato come segue:

«I soggetti gestori di Reti di trasporto presentano al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno istanza di aggiornamento dei dati relativi gasdotti già classificati come Rete di trasporto regionale con riferimento allo stato di consistenza alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, nonché istanza di classificazione come Rete di trasporto regionale delle nuove infrastrutture o di nuovi tratti di gasdotto che intendono realizzare, aventi i requisiti richiesti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 25 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 93

09A10538

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela vini di Cagliari, in Cagliari, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Nuragus di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Girò di Cagliari», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Nuragus di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Girò di Cagliari», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2009 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 14 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato Vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Nuragus di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Girò di Cagliari», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D..O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, già incaricato con il decreto 21 dicembre 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Nuragus di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Girò di Cagliari», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela vini di Cagliari, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della L. n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela vini di Cagliari e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10613

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al consorzio tutela vini di Sardegna, in Cagliari, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Semidano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - largo Carlo Felice n. 72, costituito per la tutela dei vini a D.O. «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Seminano», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2009 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 14 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Seminano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - largo Carlo Felice n. 72, già incaricato con il decreto 21 dicembre 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Seminano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela vini di Sardegna, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela vini di Sardegna e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10614

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al consorzio tutela vino bianco di Custoza, in Sommacampagna, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio tutela Vino Bianco di Custoza, con sede in Sommacampagna (Verona) c/o Municipio, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005869 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 30 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;
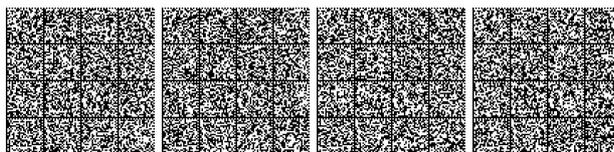
Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio tutela Vino Bianco di Custoza, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela Vino Bianco di Custoza, con sede in Sommacampagna (Verona) c/o Municipio, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC del vino «Bianco di Custoza», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela Vino Bianco di Custoza, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10615

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al consorzio tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, in Cagliari, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Alghero» e «Moscato di Sorso Sennori», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - largo Carlo Felice n. 72, costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Alghero», e «Moscato di Sorso Sennori», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2009 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge. n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 14 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Alghero», e «Moscato di Sorso Sennori», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - largo Carlo Felice n. 72, già incaricato con il decreto 21 dicembre 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Alghero», e «Moscato di Sorso Sennori», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10616

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 agosto 2009.

Esclusione del medicinale «Mifepristone» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto in particolare il comma 2, art. 3, di detto provvedimento che stabilisce che «I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco»;

Considerato, altresì, che all' art. 6 del medesimo provvedimento è stabilito che la mancata ricezione dei dati relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco comporterà una rivalutazione dell'opportunità di mantenere il relativo medicinale nell'elenco stesso;

Atteso che i dati di spesa per il medicinale mifepristone, negli anni dal 2003 al 2006, sono stati rispettivamente: 0, 0, 0, 2.613 e 872 €;

Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco datato 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale mifepristone, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento della sindrome di Cushing di origine paraneoplastica;

Considerato che, in applicazione del succitato art. 6, sono venuti a mancare alcuni dei presupposti che ne giustificavano la permanenza in elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 9 e 10 luglio 2009, come da stralcio verbale n. 70;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale mifepristone, di cui al provvedimento sopra citato, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco;
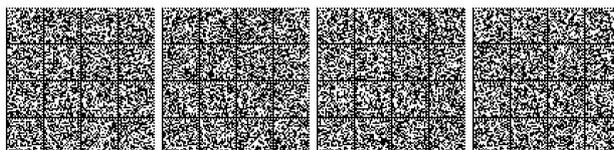
Determina:

Art. 1.

Il medicinale mifepristone, di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 15 gennaio 1999, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: RASI

09A10534

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 29 luglio 2009.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette. (Provvedimento n. 20222).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 29 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n.2006/2004»;

Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 27, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

Considerata la necessità di integrare il suddetto regolamento con riguardo alla disciplina del segreto d'ufficio delle informazioni raccolte in applicazione del Codice del consumo, previsto dal combinato disposto dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dell'art. 14, comma 3, della legge n. 287/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, aggiungendo il comma 11 all'art. 11;

Delibera:

a) di inserire nell'art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, il seguente comma 11: «Le informazioni raccolte in applicazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante il Codice del consumo, e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del Codice del consumo e dell'14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004»;

b) di modificare la rubrica dell'art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, nei seguenti termini «Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio».

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 29 luglio 2009

Il presidente
CATRICALÀ

Il segretario generale
FIORENTINO

09A10677

DELIBERAZIONE 29 luglio 2009.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita. (Provvedimento n. 20223).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 29 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
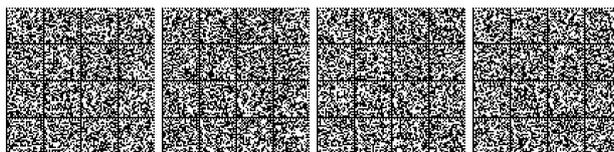
Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

Considerata la necessità di integrare il suddetto regolamento con riguardo alla disciplina del segreto d'ufficio delle informazioni raccolte in applicazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dell'art. 14, comma 3, della legge n. 287/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, aggiungendo il comma 11 all'art. 11;

Delibera:

a) di inserire nell'attuale art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, il seguente comma 11: «Le informazioni raccolte in applicazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dell'art. 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004»;

b) di modificare la rubrica dell'art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, nei termini seguenti «Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio».

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 29 luglio 2009

Il presidente
CATRICALÀ

Il segretario generale
FIORENTINO

09A10676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 197/2009-107 del 28 agosto 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ANTORAL GOLA.
Confezione 023497011
Descrizione: «5 mg/10 ml collutorio» 1 flacone 120 ml;

Farmaco: IMIDAZYL
Confezione 003410014
Descrizione: «1 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone 5 ml;

Farmaco: INFLUVIT
Confezione 016281040
Descrizione: «granulato per sospensione orale» 10 bustine;

Farmaco: NAPROSYN
Confezione 023177052
Descrizione: «250 mg supposte» 6 supposte;

Farmaco: ANTORAL GOLA
Confezione 023497100
Descrizione: «gola» spray 30 ml;

Farmaco: ACEQUIN
Confezione 027230022
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Farmaco: PROCTOLYN
Confezione 021925058
Descrizione: 12 supposte 2 g;

Farmaco: VALONTAN
Confezione 003452063
Descrizione: «bambini 25 mg supposte» 4 supposte;

Farmaco: REMEFLIN
Confezione 018288074
Descrizione: 40 perle 8 mg;

Farmaco: ANTORAL GOLA
Confezione 023497074
Descrizione: gel dentifricio 75 g;

Farmaco: NAPROSYN
Confezione 023177076
Descrizione: «500 mg supposte» 6 supposte;

Farmaco: ACEQUIN
Confezione 027230085
Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

Farmaco: ANTORAL GOLA
Confezione 023497086
Descrizione: gel dentifricio 100 g;

Farmaco: LOCALYN
Confezione 020163224
Descrizione: unguento g 30 0,025%;

Farmaco: LOCALYN

Confezione 020163248

Descrizione: «sinologico» flac spray 30 ml;

Farmaco: LOCALYN

Confezione 020163251

Descrizione: «rinologico s.v.» spray 30 ml;

Farmaco: SYNTARIS

Confezione 024721033

Descrizione: «0,42% sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 10 ml;

Farmaco: ACICLOVIR RECORDATI

Confezione 033672015

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala IV;

Farmaco: PROCTOLYN

Confezione 021925021

Descrizione: «0,1 mg/g + 10 mg/g crema rettale» tubo da 40 g;

Farmaco: GYNESTREL

Confezione 027871021

Descrizione: soluzione vag. 10 bustine 10 ml;

Farmaco: LOCALYN

Confezione 020163313

Descrizione: «Oto» flacone gocce 30 ml;

Farmaco: NAPROSYN

Confezione 023177114

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 6 fiale.

09A10582

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermovitamina»

Con la determinazione n. aRM - 195/2009-2270 del 28 agosto 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pasquali S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: DERMOVITAMINA.

Confezione: A.I.C. n. 010419051**;**

Descrizione: «40% unguento» tubo 30 g.

09A10583

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pylorid»

Con la determinazione n. aRM - 187/2009-95 del 28 agosto 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Group Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PYLORID.

Confezione: A.I.C. n. 031986033;

Descrizione: 56 compresse 400 mg.

Farmaco: PYLORID.

Confezione: A.I.C. n. 031986019;

Descrizione: 14 compresse 400 mg.

Farmaco: PYLORID.

Confezione: A.I.C. n. 031986021;

Descrizione: 28 compresse 400 mg.

09A10584

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Lixidol» e «Ossiten»

Con la determinazione n. aRM - 186/2009-108 del 26 agosto 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LIXIDOL.

Confezione: A.I.C. n. 027257043;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Farmaco: OSSITEN.

Confezione: A.I.C. n. 026509051;

descrizione: 10 capsule 400 mg.

Farmaco: OSSITEN.

Confezione: A.I.C. n. 026509024;

descrizione: «100» i.m. 12 fiale 100 mg.

Farmaco: OSSITEN.

Confezione: A.I.C. n. 026509036;

descrizione: «300» i.v. 6 fiale 300 mg.

09A10585

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenitoina Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 180/2009-2857 del 20 agosto 2009 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: FENITOINA HOSPIRA;

confezione: A.I.C. n. 035747017;

descrizione: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale - 5 ml.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A10586

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aggrenox»

Con la determinazione n. aRM - 181/2009-1436 del 24 agosto 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AGGRENOX;

confezione: A.I.C. n. 033181013;

descrizione: «200 mg+25 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

farmaco: AGGRENOX;

confezione: A.I.C. n. 033181052;

descrizione: «200 mg+25 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

farmaco: AGGRENOX;

confezione: A.I.C. n. 033181025;

descrizione: «200 mg+25 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

09A10587

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 118, seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 16, comma 2, quinto rigo, dove è scritto: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di *3,4* milioni di euro per l'anno 2010, …», leggasi: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di *203,4* milioni di euro per l'anno 2010, …».

Inoltre, alla pag. 124, seconda colonna, all'art. 35-*quinquies*, dove è scritto: «35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,* a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del *medesimo decreto-legge n. 185 del 2008*.», leggasi: «35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*».

09A10652

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-209) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
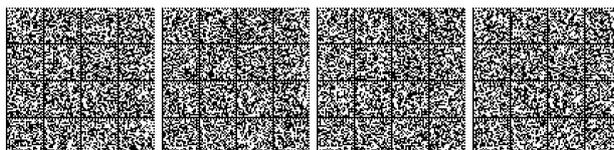
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
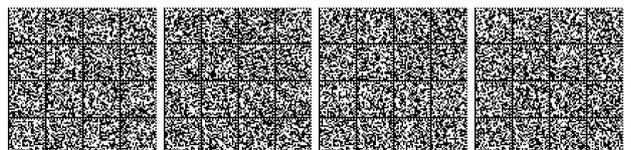
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.